



# **MONTAGNE TERAMANE E AMBIENTE S.p.A.**

## **Modello di Organizzazione e Gestione**

**ex D. Lgs. 231/01**

**(parte speciale)**

## PREMESSA

---

Un'organizzazione orientata a prevenire la commissione di reati deve adottare un insieme di strategie che, sulla scorta dei protocolli istituiti, vengono implementate attraverso i processi aziendali.

Nella parte generale del Modello, attraverso una specifica analisi si provveduto ad identificare, con apposita mappatura (Mappatura del Rischio), i reati che, sulla scorta dei reati individuati dal Decreto legislativo 231/2001, rappresentano un ragionevole rischio di realizzazione nel Mo.Te. S.p.A..

Il presente Modello, dopo aver dato ampio cenno all'Organigramma Aziendale analizzerà i reati, che di seguito indichiamo sommariamente, nel loro tenore giuridico, le regole di comportamento imposte dalla Società, sulla scorta di quanto evidenziato nel predisposto Codice Etico e dei processi di controllo implementati dalla Società stessa, sotto il vigilante controllo dell'Organismo di Vigilanza incaricato:


1. reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001);
2. reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001);
3. reati in materia di tutela dell'ambiente (art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001);
4. reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001);
5. reati in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi privi di permesso di soggiorno o irregolari (art. duodecies D. Lgs. 231/2001);
6. delitti informatici e trattamento illecito di dati (artt. 24-bis del D. Lgs 231/2001);
7. delitti di criminalità organizzata (artt. 24-ter del D. Lgs. 231/2001);
8. reati relativi agli adempimenti tributari (art. 25 – quinquiesdecies del D. Lgs 231/2001);
9. reati configurabili in sede di circolazione delle merci (art. – sexiesdecies del D. Lgs 231/2001);

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del D. Lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal decreto.

Tali reati vengono di seguito declinati in gruppi omogenei.



## Organigramma Mo.Te. S.p.A.



Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 5 di 67
--	---	-------------------

## **1. REATI IN MATERIA SOCIETARIA**

---

### ***1. La fattispecie di reati in materia societaria richiamate dall' art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001***

#### ***1.1 Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali) – Come sostituito dall'art. 30 della L. 262/05***

Questa norma è finalizzata alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti indicati espressamente dalla norma in esame in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile.

Soggetti attivi del reato essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2621 c.c., la commissione del reato di false comunicazioni sociali da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto legislativo 231/2001, in quanto l'art. 25-ter di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società.

La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso al fine di ingannare i soci o il pubblico per conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.

#### ***2.1 Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori) – Come sostituito dall'art. 30 della L. 262/05***

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulle predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 6 di 67
--	---	-------------------

La condotta idonea ad integrare l'elemento materiale del reato presuppone non solo che nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della società, siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie, ma è, altresì, necessario che tali falsità od omissioni cagionino un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

### ***3.1 Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)***

L'art. 25/ter del decreto 231 rinvia, alla lett. f) ed alla lett. g), rispettivamente all'art. 2624, comma 1, c.c. e all'art. 2624, comma 2, c.c. l'unica differenza tra le due fattispecie è data dal fatto che nel secondo caso è previsto un aggravamento della pena qualora la condotta necessaria per integrare l'elemento materiale abbia altresì causato un danno patrimoniale in capo ai destinatari delle comunicazioni delle società di revisione. L'art. 2624 c.c. persegue la finalità di assicurare il corretto svolgimento dell'incarico di revisione, la cui funzione primaria, anche se non esclusiva, è quella di controllare la regolare tenuta della contabilità e di esprimere un giudizio sul bilancio.

Soggetti attivi possono essere soltanto i responsabili della revisione.

La condotta necessaria ad integrare l'elemento materiale del reato consiste nell'attestare volontariamente il falso o nell'occultare volontariamente informazioni riguardanti la situazione economica, finanziaria o patrimoniale del soggetto sottoposto a revisione.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le falsità o le omissioni al fine di trarne un vantaggio indebito per sé o per altri.

### ***4.1 Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)***

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostativi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori.

La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 231/2001 è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiosi da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla società ad opera dei soci, di altri organi sociali (collegio sindacale e, verosimilmente, internal auditors) e della società di revisione, da cui consegua un danno ai soci.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla società.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 7 di 67
--	---	-------------------

### **5.1 Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)**

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato, e che si verifichi il fenomeno del cosiddetto "annacquamento" del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti.

La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 – 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della società.

### **6.1 Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione di conferimenti)**

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

### **7.1 Art. 2627 (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)**

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili. Occorre, tuttavia, precisare, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 8 di 67
--	---	-------------------

rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea delibera detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

### **8.1 Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote della società controllante)**

L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante.

Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 – 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale e delle riserve non distribuibili.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.

### **9.1 Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)**

La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegue un danno patrimoniale per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.

### **10.1 Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi – Articolo inserito dall'art. 31 della L. 262/05)**

L'amministratore o il componente del consiglio di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile



Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 9 di 67
--	---	-------------------

1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.

#### ***11.1 Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)***

La finalità perseguita all'articolo in esame è quella di punire i comportamenti dei liquidatori che vengano meno ai doveri che gli impongono di regolare i rapporti pendenti della società con i creditori sociali.

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori.

La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

#### ***12.1 Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)***

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

#### ***13.1 Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)***

Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 10 di 67
--	---	--------------------

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l'articolo in commento, possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del decreto 231, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.

#### ***14.1 Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)***

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Isvap).

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Occorre, ad ogni modo chiarire, che, seppure penalmente imputabili ex art. 2638 c.c., la commissione del reato in esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del decreto 231, in quanto l'art. 25/ter di tale decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la società.

La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggetti a vigilanza nelle comunicazioni alle citate autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 11 di 67
--	---	--------------------

### ***15.1 Art. 2635 c.c. (Corruzione tra Privati)***

Il reato si articola in tre fasi: la presenza o la promessa di un compenso in denaro di un qualsiasi bene e servizio o di un qualsiasi vantaggio economico indebito e cioè senza corrispettivo o a un prezzo antieconomico per il cedente, il compimento o l'omissione di atti di violazione degli obblighi inerenti all'ufficio ed infine il conseguente danno alla società. I tre elementi devono essere strettamente collegabili: la dazione o la promessa deve aver determinato il compimento degli atti indebiti o l'omissione di quelli dovuti e tali condotte debbono a loro volta aver cagionato il nocumento per la società. La condotta è rilevante sia che si tratti di una proposta esplicita, che di un comportamento concludente. Per essere penalmente perseguibile l'accordo deve avere ad oggetto il compimento di atti contrari agli obblighi d'ufficio. Gli obblighi d'ufficio sono esclusivamente in quegli obblighi che derivano da norme contenute nell'ordinamento, senza attribuire invece rilevanza all'inosservanza di generali doveri di fedeltà, lealtà o correttezza. Il reato è punito a titolo di dolo generico: il soggetto corrotto deve essere consapevole di ricevere l'utilità o la promessa in relazione al futuro compimento di un atto contrario ai suoi doveri di ufficio ovvero all'omissione di un atto contemplato da tali doveri e deve, altresì, volere il conseguente nocumento alla società.

Occorrerà accertare in capo al conduttore la consapevolezza di dare o promettere un'utilità allo scopo di far commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio ovvero omettere un atto d'ufficio, con la consapevolezza del correlativo danno patrimoniale derivante alla società. Poiché le responsabilità di corrotto e corruttore sono indipendenti, ancorché il reato sia una fattispecie necessariamente pluri-soggettiva, se l'amministratore accetta l'utilità o la promessa, senza alcuna intenzione di accondiscendere al patto illecito, bensì all'unico scopo di denunciare o smascherare l'illecito comportamento del corruttore, solo questi sarà punibile a titolo di tentativo; qualora, al contrario, sia l'estraneo che dia o prometta l'utilità dietro richiesta del corrotto e con l'intenzione di denunciarlo, solo tale soggetto risponderà a titolo di tentativo del reato.

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

---

Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti degli Organi Sociali, il Consiglio di Amministrazione e i dipendenti del MO.TE. S.p.a., nonché i collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in Nome e per conto della stessa MO.TE. S.p.a.

Tali soggetti interessati, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico;
- c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa;
- d) i principi contabili nazionali ed internazionali.

È fatto divieto ai comportamenti degli organi interni ed ai Dipendenti e Consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure interne.

Conseguentemente, i soggetti sopraindicati hanno l'espreso obbligo di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativi, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'ente;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi interni garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.
5. tenere un comportamento eticamente corretto nei confronti di fornitori, clienti e collaboratori seguendo pedissequamente i postulati contrattuali fondati su basi economicamente corrette.
6. eseguire le proprie mansioni nel rispetto dei propri doveri d'ufficio evitando di assumere atteggiamenti e comportamenti lesivi in termini di concorrenza o nel procurare vantaggi a terzi;

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 13 di 67
--	---	--------------------

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- c) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- f) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte della società di revisione;
- g) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- h) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività di MO.TE. S.p.a., nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificatamente richiesti dalle predette autorità;
- i) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- l) divieto assoluto di accettare denaro o altra utilità, anche sono promessa, non contrattualizzata, ovvero diretti al compimento di atti o contratti indebiti.
- m) proibire tutte quelle pratiche dirette ad accettare, predisporre o stipulare accordi antieconomici per la Società;
- n) obbligo per tutti i dipendenti, dirigenti, collaboratori, di mantenere formalmente ed in maniera sostanziale gli obblighi inerenti i doveri d'ufficio, tale obbligo è esteso anche ai fornitori, clienti e *stakeholders*.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 14 di 67
--	---	--------------------

### ***I controlli dell'Organismo di Vigilanza***

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

## 2. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

---

### ***1. Le fattispecie di reato per violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro richiamate dall'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001***

L'art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123, sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ha inserito nel corpus del D. Lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25 septies. Tale norma estende la punibilità delle società alle ipotesi di commissione dei delitti di “omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro”, di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, c.p.

Per la prima volta i reati che costituiscono il presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 sono sanzionabili laddove commessi esclusivamente con colpa. Dunque, mentre in precedenza le attività di prevenzione erano indirizzate a evitare condotte riconducibili all'intenzione dell'agente, grava ora sulla società l'onere di prevenire delitti derivanti da comportamenti non voluti dall'agente ma che si verificano a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

#### ***1.1 Art. 589 c.c. (Omicidio colposo) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro***

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni.
3. (...omissis...)
4. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

#### ***1.2 Art. 590 c.c. (Lesioni personali colpose) – per la parte riferita alla prevenzione degli infortuni sul lavoro***

La fattispecie in esame si realizza quando si cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

<b>Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.</b>	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina <b>16 di 67</b>
--	---	---------------------------

1. Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.
2. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.
3. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
4. (...omissis...)
5. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
6. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.



## REGOLE DI COMPORTAMENTO

---

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner il MO.TE. S.p.a., nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico;
- c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa.

In generale, in materia di sicurezza sui posti di lavoro, si prevede l'espresso obbligo a carico dei destinatari di seguire i seguenti principi generali di comportamento:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativi, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività che possono presentare rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- promuovere e applicare operativamente la cultura della sicurezza e della prevenzione nell'espletamento delle rispettive attività; ogni lavoratore deve in particolar prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone presenti sui luoghi di lavoro, sulle quali possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni;
- rispettare il sistema delle deleghe formalizzato ed esercitare con diligenza i poteri delegati, segnalando tempestivamente ogni difficoltà o criticità nell'esercizio delle proprie attribuzioni;
- favorire il continuo miglioramento delle prestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, partecipando alle attività di monitoraggio, valutazione e riesame dell'efficacia ed efficienza delle misure implementate;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza gli interventi realizzati e le misure tecnico organizzative adottate per migliorare lo stato dei luoghi lavorativi e per ridurre i rischi connessi allo svolgimento delle attività aziendali.

### *I controlli dell'Organismo di Vigilanza*

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulla attività sociali potenzialmente a rischio di Reati di omicidio colposo e di lesioni

<b>Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.</b>	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina <b>18 di 67</b>
--	---	---------------------------

personali colpose, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

### **3. REATI IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE**

---

#### ***1. La fattispecie di reato per violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente richiamate dall'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001***

##### ***1.1 Art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – norme in materia ambientale***

1. Apertura o effettuazione di nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure effettuazione o mantenimento di detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.
  2. Condotte descritte al comma 1 riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
  3. Effettuazione, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, di uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4.
  4. (omissis)
  5. In relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, l'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto.
  6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
- (omissis)
11. Mancata osservazione dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104.
- (omissis)
13. Scarico, nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (omissis)

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 20 di 67
--	---	--------------------

***1.2 Art. 256 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – attività di gestione dei rifiuti non autorizzata***

Effettuazione di una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.

Effettuazione, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, di attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

***1.3 Art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – bonifica dei siti***

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio ...

se non provvede alla bonifica in conformità del progetto approvato all'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242.

***1.4 Art. 258 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari***

Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, senza adesione, su base volontaria, al sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti (SISTRIS) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuazione del trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicazione nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

***1.5 Art. 259 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – traffico illecito di rifiuti***

Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento di violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 21 di 67
--	---	--------------------

***1.7 Art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti***

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

***1.8 Art. 260 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti***

Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Trasporto dei rifiuti privo della copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, della copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata.

***1.9 Art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – sanzioni***

Violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati, I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

---

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner del MO.TE. S.p.a., nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile;
- b) il Codice Etico;
- c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa.

La Società Montagne Teramane Ambiente S.p.A. gestisce direttamente il servizio di raccolta differenziata stradale per Enti Pubblici e nello specifico per i Comuni che fanno parte della compagine sociale.

E' regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali della Regione Abruzzo alle categorie 1E relative a (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili)

Effettua il servizio con i propri mezzi, RENAULT targato CV235TE, per il servizio di raccolta differenziata stradale tramite campane e MITSUBISHI targato EB932LA, per la raccolta differenziata di vetro e carta presso le grandi utenze del Comune di Isola del Gran Sasso.

Utilizza la stazione di trasferimento di Colledara, regolarmente autorizzata con Provvedimento Dirigenziale dalla Provincia di Teramo recentemente rinnovato e con durata di 10 anni. (Autorizzazione n.44 del 29/01/2010) per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti.

I rifiuti temporaneamente stoccati nella stazione di trasferimento di Colledara, vengono smaltiti presso gli impianti di stoccaggio e presso i Consorzi di Filiera, e viene emesso regolare formulario per lo smaltimento.

### **Attività svolte dai dipendenti**

#### **Ufficio Tecnico**

##### Attività

L'attività si svolge dalle ore 8.00 alle ore 14.00 tutti i giorni feriali escluso il sabato;

L'Ufficio Tecnico si occupa nello specifico di:

1 - organizzare e monitorare l'attività operativa della società che consiste prevalentemente nella gestione di raccolte, stoccaggio e avvio a recupero di rifiuti urbani differenziati per tipologia.

L'attività ha come beneficiari i Comuni Soci;

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 23 di 67
--	---	--------------------

2 - redigere progetti sia per i singoli soci sia di interesse collettivo finalizzati al miglioramento della attività svolta e/o al potenziamento della stessa, nonché al reperimento dei finanziamenti necessari a tali scopi;

3 - gestire appalti per lavori o forniture che si rendano necessari allo svolgimento ottimale della attività

Regole di comportamento:

*Per quanto al punto 1:* La attività da svolgere viene decisa dal C.d.A. che ha il compito di relazionarsi con i soci. All' ufficio tecnico viene dato mandato con apposita delibera di valutare la fattibilità e conseguentemente l'organizzazione del servizio da svolgere.

Il servizio viene svolto tenendo conto prioritariamente delle esigenze dei cittadini cercando di arrecare il minor disagio possibile nel rispetto delle regole di sicurezza, igiene e rispetto cui tutto il personale coinvolto deve sottostare.

*Per quanto al punto 2:* La progettazione viene pianificata annualmente in base alle risorse disponibili dal C.d.A. che ne informa i soci in assemblea. All' ufficio tecnico viene dato mandato con apposita delibera di valutare la fattibilità quindi procedere alla stesura degli elaborati e alla richiesta delle approvazioni secondo le fasi previste dal d.lgs. 163/2006 il d.p.r. 207/2010 e il d.p.r. 380/02.

*Per quanto al punto 3:* La gestione delle procedure di gara è affidata all'ufficio tecnico viene svolta nel rispetto del d.lgs. 163/2006 il d.p.r. 207/2010 per qualunque tipo e per qualunque importo di lavori, servizi e/o forniture.

**Stazioni di conferimento**

Attività

Le stazioni ecologiche svolgono le seguenti attività:

1 - movimentazione di mezzi di trasporto per lo svolgimento dei servizi presso i Comuni Soci

2 - attività di ricezione e di stoccaggio dei materiali conferiti

3 - attività di invio a recupero dei materiali stoccati

Regole di comportamento:

*Per quanto al punto 1:* l' orario di servizio è dalle ore 8.00 alle ore 14.00 in tutti i giorni feriali sabato compreso, il trasporto deve avvenire secondo le regole del testo unico ambientale L152/2006 e smi gli autisti sono tenuti a prestare massima cura e diligenza nello svolgimento delle proprie funzioni con riguardo alla sicurezza, e alla tracciabilità del carico che deve sempre essere accompagnato da apposito formulario di trasporto, ogni operazione di trasporto viene registrata in apposito registro da cui è possibile desumere data , percorso e carico trasportato.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 24 di 67
--	---	--------------------

*Per quanto al punto 2:* L'attività della stazione si svolge dalle ore 8.00 alle ore 14.00 in tutti i giorni feriali compreso il sabato ed è rivolta ai Comuni Soci, gli operatori delle stazioni ecologiche hanno il compito di organizzare la attività di ricezione del rifiuto e vigilare sulla corretta disposizione dei carichi, ogni operazione deve essere tracciabile, annotandola su apposito registro. La stazione è un luogo di lavoro aperto ad operatori esterni, pertanto, chi accede deve essere informato sulle procedure da tenere all'interno ed è tenuto a rispettarle.

L'operatore addetto alla stazione ha il compito di rilevare il peso del materiale conferito di individuarne la tipologia e indicare i punti di scarico agli operatori esterni. Egli è tenuto inoltre a controllare eventuali tipologie difformi che non possono essere depositate che devono in ogni caso essere riprese in carico dal conferitore.

*Per quanto al punto 3:* La attività di avvio al recupero deve avvenire presso impianti appositamente autorizzati, la scelta dei recuperatori finali viene gestita dagli uffici che acquisiscono le opportune informazioni sulle autorizzazioni e sulla disponibilità ad accettare conferimenti e sugli eventuali costi di gestione, tali attività devono comunque tenere conto del principio di prossimità e di ottimizzazione economica. Per quanto possibile e ove ciò non comporti uno svantaggio economico, tutte le attività di recupero devono essere legate alla filiera CONAI.

In relazione alle attività svolte all'interno delle stazioni di conferimento la società ha adottato regole ferree in termini di smaltimento delle acque, a tal proposito sono stati predisposti presidi atti a eliminare i rischi di dispersione in ambiente di sostanze inquinanti.

La società, comunque, impone verifiche periodiche a carico sia dell'ufficio tecnico che dei dipendenti addetti alle stazioni con obbligo di informativa scritta al Consiglio di Amministrazione.

La società pone a base della propria attività e della attività svolta da dipendenti, collaboratori e *stakeholder* la corretta gestione dei rifiuti disponendo il divieto assoluto di traffici, ricezione, trasferimento e qualsiasi altra attività ritenuta illecita e penalmente rilevante.

### ***I controlli dell'Organismo di Vigilanza***

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di Reati contro l'Ambiente, diretti a verificare la corretta esplicazione delle spese, in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.



Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

## 4. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

---

### *1. Le fattispecie di reato nei rapporti con la Pubblica Amministrazione richiamate dall'artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001*

#### *1.1 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)*

Il reato in esame si configura quando taluno, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Controversi sono i rapporti fra la fattispecie in esame e quella cui all'art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). Sul punto la Corte Costituzionale ha avuto modo di chiarire che: "L'art. 316 ter c.p. che sanziona la condotta di chi, anche senza commettere artifici o raggiri, ottiene per sé o per altri indebite erogazioni a carico dello Stato o di Istituzioni comunitarie, è norma sussidiaria rispetto all'art. 640 bis c.p. e dunque trova applicazione soltanto quando la condotta criminosa non integra gli estremi di quest'ultimo reato. Ne consegue che la condotta sanzionata dall'art. 316 ter (meno grave rispetto alla truffa aggravata) copre unicamente gli spazi lasciati liberi dalle previsioni di cui agli artt. 640 e 640 bis c.p.).

#### *1.2 Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

Presupposto del reato in esame è l'ottenimento di un contributo, di una sovvenzione o di un finanziamento destinati a favorire opere o attività di pubblico interesse, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il nucleo essenziale della condotta si sostanzia in una cattiva amministrazione della somma ottenuta, che viene utilizzata in modo non conforme allo scopo stabilito, e dunque in una distrazione dell'erogazione dalle sue finalità. Tale distrazione sussiste sia nell'ipotesi di impiego della somma per un'opera o un'attività diversa, sia nell'ipotesi della mancata utilizzazione della somma.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi viene distratta, ed anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 27 di 67
--	---	--------------------

### ***1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)***

Il delitto di truffa si sostanzia nel compimento di una condotta fraudolenta, connotata da raggiri ed artifici, attraverso la quale si induce taluno in errore e conseguentemente si induce il soggetto passivo al compimento di un atto di disposizione patrimoniale.

In particolare, l'artificio consiste in un'alterazione della realtà esterna dissimulatrice dell'esistenza o simulatrice dell'inesistenza, che determina nel soggetto passivo una falsa percezione della realtà, inducendolo in errore.

### ***1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

La parte oggettiva del reato è indicata per relationem con il richiamo alla fattispecie di cui all'art. 640 c.p. della quale ripete tutti gli elementi costitutivi, appena menzionati. L'elemento specializzante, cioè l'oggetto materiale sul quale deve cadere l'attività truffaldina, è rappresentato da contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

### ***1.5 Frode informatica (art. 640-ter c.p.)***

La fattispecie delittuosa in esame si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto in qualunque modo su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Si precisa che il reato in esame assume rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

### ***1.6 Le fattispecie di corruzione (art. 318 e ss. c.p.)***

Il reato di corruzione di cui all'art. 318 c.p. (corruzione per l'esercizio della funzione) è incentrato sull'indebita ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità collegata all'esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, e non al compimento di un atto dell'ufficio.

La disposizione si applica anche all'incaricato di pubblico servizio. (art. 318 c.p.)

La fattispecie di cui all'art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza quando il pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 28 di 67
--	---	--------------------

Le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio; quelle di cui all'art. 319 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio (quale definito dall'art. 358 c.p.), ma solo qualora riversa la qualità di pubblico impiegato.

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 c.p. (in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p.) si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

### ***1.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)***

Tale fattispecie si realizza se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La norma si applica non soltanto ai magistrati, ma anche a tutti i pubblici ufficiali che possono influenzare il contenuto delle scelte giudiziarie.

In via esemplificativa, potrà rispondere del reato in esame la Società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

### ***1.8 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

La fattispecie criminosa in esame contempla il fatto di chi offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, ovvero ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

### ***1.9 Concussione (art. 317 c.p.)***

Tale fattispecie si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità.

Nel reato in esame si presume l'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 29 di 67
--	---	--------------------

***1.10 Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri (art. 322-bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato estende le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322 terzo e quarto comma c.p. ai soggetti specificati nell'articolo 322/bis c.p. stesso.

***1.11 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)***

Tale fattispecie (concussione per induzione) si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, abusando della loro qualità o dei loro poteri inducono il privato a pagare. Tale fattispecie di reato punisce altresì il privato che dà o promette denaro o altra utilità. La pena prevista il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio è la reclusione da tre a otto anni mentre il privato che dà o promette denaro o altra utilità è punito con una reclusione fino a tre anni.

Inoltre, in seguito alla riforma attuata dal decreto legislativo n.75, del 14 luglio 2020, sono stati aggiunti nel novero dei reati anche le fattispecie di seguito riportare:

***1.12 Delitto di Peculato (art. 314, comma 1 e 316 c.p.)***

Tale reato si configura nel momento in cui un'ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (o ancora – trattandosi di un reato proprio non esclusivo - un estraneo in accordo con un i soggetti indicati) avendo, in ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui se ne appropria. La pena prevista in questo caso è la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Ai sensi dell'art. 316, inoltre, si delinea un'ipotesi marginale particolare di tale reato “mediante profitto dell'errore altrui”, che si configura nel momento in cui l'indebita appropriazione avviene a seguito dell'errore altrui. La punizione, in questo caso, è ordinariamente fissata nella reclusione da sei mesi a tre anni. *Nello specifico, a seguito della riforma, tale massimo edittale è stato aumentato, passando da tre a quattro anni di reclusione, nel caso specifico in cui la condotta criminosa offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a centomila euro.*

***1.13 Abuso D'Ufficio (art. 323 c.p.)***

Commette l'illecito “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 30 di 67
--	---	--------------------

*o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto...”*

Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

- ❖ Si precisa che ai sensi del D. Lgs, 75/2020 per i reati di cui sopra viene, inoltre, prevista una sanzione pecuniaria fino duecento quote, da applicarsi anche quando il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea.
- ❖ Pertanto, ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art. 5 del decreto legislativo in oggetto è stato stabilito che la rubrica dell’art. 25 del D. Lgs 231/2001 allo stato comprende i delitti di: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio.

#### ***1.14 Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493 -ter C.P.)***

Commette l’illecito *“Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti.”* *“Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.”*

#### ***1.15 Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.):***

Commette l’illecito *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.”*

#### ***1.16 Frode Informatica (640 ter c.p.):***

Commette l'illecito *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.”*

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

---

Destinatari di tali regole di comportamento sono tutti i componenti degli Organi Sociali, l'Amministratore Unico e i dipendenti del MO.TE. S.p.a., nonché i collaboratori esterni e i consulenti che agiscono in Nome e per conto dello stesso MO.TE. S.p.a.

Tali soggetti interessati, nell'ambito delle attività da essi svolte, devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile
- b) il Codice Etico;
- c) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

In particolare, è fatto divieto, di:

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
2. distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi interna (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine della Società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'OdV le stesse regole risultano applicabili a omaggi e regalie da dipendenti del MO.TE. S.p.a. Pertanto, coloro i quali, per unilaterale iniziativa di terzi fornitori, ricevessero, in azienda il proprio domicilio, omaggi non rientranti tra quelli ricevibili sopra indicati, sono tenuti ad informare l'Azienda ed a restituire immediatamente al donante quanto ricevuto. Non è altresì ammesso che i dipendenti di qualsiasi livello/categoria partecipino a convegni e/o seminari organizzati da fornitori con spese a carico di questi ultimi. Eccezionalmente, deroghe possono essere valutate e concesse dal Responsabile della Direzione, purché la partecipazione risulti utile alla gestione di attività dell'azienda e si possa assolutamente



Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 33 di 67
--	---	--------------------

escludere la finalizzazione dell'invito all'acquisizione di trattamenti di favore nella conduzione degli affari;

3. accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto (il presente riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione e quelli successivi indicati nel testo valgono in relazione ai rapporti con gli enti pubblici e con i soggetti incaricati di pubblico servizio);
4. richiedere corrispettivi non giustificati da congrue prestazioni effettuate nell'assoluto rispetto delle condizioni contrattuali pattuite;
5. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi e erogazioni di varia natura;
6. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.
7. effettuare prestazioni in favore di società terze, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi.

Relativamente alle attività di carattere rilevante, quali richieste di permessi e /o presentazione di qualsiasi atto, documento, dichiarazione, istanza necessario per lo svolgimento di qualsiasi pratica concernente l'attività presso gli uffici pubblici, la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi e capitoli, i Destinatari del Modello dovranno attenersi alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle regole e principi generali contenuti nella Parte Generale: questo sia in Italia sia all'estero.

Sono stabilite, altresì, le seguenti regole:

- ai Dipendenti e ai componenti degli Organi sociali diversi dal Legale Rappresentante, che intrattengono rapporti con la P.A. per conto delle società del Gruppo con il potere di impegnare le società stesse deve essere attribuito formale potere in tal senso mediante inserimento in procura; per gli altri soggetti aziendali deve essere prevista una specifica attribuzione nell'ambito della responsabilità organizzativa;
- sono vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi eccezionali esaurientemente documentati e comunque non superiori ad € 50,00 per singola operazione;
- le dichiarazioni rese ad enti pubblici italiani o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere informazioni assolutamente

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 34 di 67
--	---	--------------------

veritiere. La gestione dei fondi eventualmente ottenuti deve essere trasparente e prevedere la compilazione di un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione degli stessi;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervision su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferite immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. La documentazione delle ispezioni e i relativi verbali devono essere conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Copia del verbale finale dell'ispezione deve essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza.

### ***I controlli dell'Organismo di Vigilanza***

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Il processo per il conseguimento e la gestione di eventuali contributi destinati alla formazione del personale si articola nelle seguenti fasi:

- Individuazione iniziative finanziabili;
- Predisposizione e presentazione della richiesta di finanziamento/contributo dell'Ente pubblico;
- Attuazione dei progetti finanziati: gestione dell'operatività dell'iniziativa finanziata; gestione delle risorse previste dal progetto/iniziativa (economiche e tecniche, interne ed esterne);
- Rendicontazione dei costi: raccolta dei dati contabili, elaborazione e statura di report;
- Gestione dei rapporti con Enti in occasione di verifiche e ispezioni da parte dell'ente finanziatore;
- Finzione dell'introito del contributo.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 35 di 67
--	---	--------------------

Il sistema di controllo a presidio descritto si basa sui seguenti fattori:

- livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo.  
In particolare:
  - tutti i soggetti che, nell'ambito della "formazione finanziata", intrattengono rapporti con gli altri Enti finanziatori sono individuati e autorizzati dal Direttore Generale e/o Rappresentante Legale, tramite delega interna.
  - Le richieste di finanziamento/contributo sono sottoscritte dal Direttore Generale e/o Rappresentante Legale della società.
  - In caso di eventuale ricorso a consulenti esterni per l'erogazione delle attività formative, il processo di attribuzione dell'incarico avviene uniformemente a quanto previsto dal presente Modello e dalla Legge.
- Attività di controllo da parte della Direzione Generale e/o Rappresentante Legale, mediante:
  - Verifica della coerenza dei contenuti del progetto di formazione rispetto a quanto disposto dalle direttive del bando di finanziamento.
  - Verifica delle regolarità formale e della documentazione da consegnare all'Ente per l'accesso al bando di finanziamento.
  - Tenuta del registro di presenze durante l'erogazione di progetti formativi.
  - Puntuale attività di controllo sul processo di rendicontazione delle spese, attraverso: raccolta e verifica dei registri di presenza compilati in ogni loro parte dai partecipanti agli interventi formativi; raccolta delle documentazioni degli oneri aziendali dei dipendenti partecipanti/docenti; raccolta e verifica delle parcelle/fatture relative ai costi sostenuti per l'iniziativa.

Di detti controlli l'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

## **5. REATI IN MATERIA DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI PERMESSO DI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

---

*1. Le fattispecie di reato per degli obblighi relativi all'utilizzo dei lavoratori extracomunitari dall'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001*

*1.1 In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro,*

In pratica viene estesa la responsabilità agli enti, quando lo sfruttamento di manodopera irregolare supera certi limiti stabiliti, in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative, stabiliti nel D. Lgs. 286/98, il cosiddetto "Testo unico dell'immigrazione", ovvero nei seguenti casi:

- utilizzo di più di tre lavoratori irregolari;
- occupazione di minori in età non lavorativa;
- sfruttamento di lavoratori di cui all'art. 603 bis del codice penale.

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

---

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner del MO.TE. S.p.a., nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile;
- b) il Codice Etico.

Il MO.TE. S.p.a., per principio, sceglie di non assumere lavoratori extracomunitari non residenti in Italia.

La procedura adottata per le assunzioni segue il seguente iter:

1. verificare il possesso e le regolarità del permesso di soggiorno del lavoratore da assumere;
2. verificare il possesso e la regolarità del documento di identità del lavoratore da assumere;
3. predisporre e far sottoscrivere al lavoratore il contratto di lavoro con le seguenti informazioni minime previste dal D.L. 152 del 25/05/97:
  - ◆ identità delle parti;
  - ◆ luogo di lavoro;
  - ◆ data di inizio del rapporto di lavoro;
  - ◆ durata del rapporto di lavoro, precisando se trattasi di rapporto da tempo determinato o a tempo indeterminato;
  - ◆ durata del periodo di prova;
  - ◆ inquadramento, livello, qualifica;
  - ◆ importo della retribuzione lorda;
  - ◆ orario di lavoro;
  - ◆ CCNL applicato;
4. compilazione e invio del MODELLO UNIFICATO LAV nei tempi previsti dalla L. 296/06, ovvero entro le ore 24 del giorno antecedente all'assunzione, consegnandone una copia al lavoratore.

### ***I controlli dell'Organismo di Vigilanza***

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle assunzioni di personale effettuate dall'Azienda, diretti a verificare la correttezza

esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, di ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

## 6. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

---

### *1. Le fattispecie di reato scaturente all'utilizzo dei sistemi informatici e trasferimento dati dall'art.24-bis del D. Lgs. 231/2001*

#### *1.1 Art. 615 ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.*

Secondo l'orientamento che afferma il parallelismo tra la fattispecie di accesso abusivo e quella di violazione di domicilio l'illecito in esame costituisce un reato di danno, con la conseguenza che l'intrusione nell'elaboratore altrui, indipendentemente dal fatto che nello stesso siano contenuti dati o programmi di qualsivoglia natura, realizza compiutamente la lesione del bene protetto: la privacy informatica al pari di quanto si verifica nell'ipotesi di violazione di domicilio (art. 614), in cui la lesione dell'interesse tutela non è subordinata alla circostanza che si tratti di abitazioni o luoghi ad essa equiparati contenenti arredi, essendo, per contro, sufficiente che si tratti di luoghi non abbandonati, ma destinati, sia pure in via occasionale, alla libera esplicazione della personalità umana purché delimitati in modo da risultare chiara la volontà di escludere gli altri. Inoltre, così come per il reato di cui all'art. 614 non si richiede che l'abitazione sia dotata di sofisticati impianti antiintrusione, per la violazione del domicilio informatico non si richiede la predisposizione di misure di sicurezza particolarmente complesse o che oppongano particolari resistenze al loro superamento, ma si ritiene sufficiente semplicemente l'esistenza delle stesse in quanto idonee a costituire inequivocabile espressione della volontà del titolare di escludere l'accesso non autorizzato. In altri termini, dato che il principio sotteso a tale reato "è tutela della libertà, sotto l'aspetto del divieto di intromissioni, di interferenze, turbative della sfera privata di un soggetto, che avvengano contro la volontà dello stesso", detta tutela opera indipendentemente dalla importanza dei dispositivi di sicurezza, dalla natura dei dati contenuti e finanche dalla esistenza degli stessi dati.

#### *1.2 Art. 617 quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.*

Le condotte sanzionate incidono sulle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, nel momento dinamico della loro trasmissione.

Un sistema informatico è uno strumento tecnologico particolarmente complesso – la cui struttura materiale consiste in un apparato elettronico detto hardware – in grado di elaborare automaticamente dati sulla base delle istruzioni di comportamento programmate dall'uomo, e

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 40 di 67
--	---	--------------------

contenute in uno o più software. Il software costituisce una sorta di “intelligenza artificiale”: esso, infatti, è un insieme di regole generali e astratte, di carattere ipotetico, codificate preventivamente dall’uomo in convenzionale linguaggio su base algoritmica, tali da consentire al sistema di determinarsi autonomamente – sulla base delle norme ipotetiche – anche di fronte ad eventi futuri ed incerti.

Il “sistema telematico” è un particolare sistema integrato, in cui si fondono tecnologia informatica e mezzi di telecomunicazione: il sistema telematico è in grado, oltre che di elaborare dati sulla base del software installato, anche di trasmetterli a distanza attraverso linee wired, come quella telefonica cablata, e wireless. La qualificazione di un sistema come telematico, piuttosto che informatico, è, ai fini penali, questione meramente classificatoria, non comportando alcun divario di disciplina e sanzione.

Intercettazione è quella speciale ipotesi della presa di cognizione che si realizza attraverso la particolare modalità della intromissione nella comunicazione in corso tra terzi.

Le condotte di interruzione e impedimento consistono nel compimento di atti tecnicamente idonei, rispettivamente, a far cessare una comunicazione in corso e a impedire che una nuova abbia inizio.

### ***1.3 Art. 617 quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.***

La condotta tipizzata dall’art. 617 quinquies consiste nella installazione di apparecchiature atte ad intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche o telematiche. Alla stregua dell’art. 617 bis, la norma in esame richiede la concreta idoneità della apparecchiatura installata a realizzare le condotte di intercettazione, interruzione e impedimento.

Mentre l’art. 617 bis prevede solamente a titolo di dolo specifico che l’installazione sia effettuata dal soggetto agente al fine di intercettare o impedire comunicazioni telefoniche o telegrafiche, pervenendosi solamente in via interpretativa al requisito dell’oggettiva idoneità dei mezzi allo scopo, la norma in commento richiede invece espressamente, a titolo di elemento materiale del reato, che le apparecchiature installate siano “atte”, cioè concretamente idonee, alla intercettazione.



Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 41 di 67
--	---	--------------------

***1.4 Art. 635 bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.***

Figura particolare di danneggiamento caratterizzata dall'oggetto materiale della condotta (nella sua originaria formulazione del 1993: "Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui", introdotta per sanare – vere o presunte – lacune di disciplina, non costituisce l'unica ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici essendo state delineate altre due fattispecie, nel titolo dei Delitti contro la persona, agli artt. 615 quinquies (anch'esso peraltro modificato con l'art. 5, L. 18.3.2008, n. 48 e 617 quater. E' stato rilevato come, nonostante "la delicatezza degli interessi oggetto di tutela e dell'indubbia appetibilità della loro aggressione" il legislatore non abbia ritenuto di estendere al reato in esame l'aggravante prevista dall'art. 7, L. 31.5.1965, n. 575. Il legislatore non ha tenuto in alcun conto tali esatte osservazioni, infatti con l'art. 71, D. Lgs. 6.9.2011, n. 159 è stata reintrodotta la circostanza aggravante speciale (già prevista nel contestualmente abrogato art. 7, L. 31.5.1965, n. 575) anche per i delitti di cui agli artt. 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, le cui pene vengono così aumentate da un terzo alla metà" se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione"; la stessa disposizione al secondo comma ribadisce che per i suddetti reati "in ogni caso si procede d'ufficio" ed estende inoltre la possibilità dell'arresto fuori dei casi di flagranza.

***1.5 Art. 635 ter. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità***

L'art. 635 ter, così come la speculare fattispecie dell'art. 635 quinquies, entrambi introdotti nel codice penale dall'art. 5, 2° co., L. 18.3.2008, n. 48, meritano particolare attenzione, dal momento che riproducono in due fattispecie distinte rispettivamente le condotte di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico e di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Tali ipotesi trovavano già una loro collocazione all'interno dell'art. 420, 2° e 3° co. (attentato ad impianti di pubblica utilità) ora abrogati dall'art. 6, L. 18.3.2008, n. 48 nonostante tale abrogazione, pertanto criticata da parte della dottrina, non determina una vera e propria *abolitio criminis*, ma una continuità normativa con le nuove disposizioni, che pur contestualmente introducono ipotesi di reato, soprattutto aggravata, sostanzialmente nuove, pur mantenendo la stessa comminatoria edittale di pena.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 42 di 67
--	---	--------------------

***1.6 Art. 635 quater. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.***

La norma, anch'essa introdotta dalla L. 18.3.2008, n. 48, rispetto alla fattispecie di cui all'art. 635 bis, prevede un autonomo e più grave delitto, punendo con la reclusione da 1 a 5 anni il danneggiamento dei sistemi informatici e telematici (1° co.).

Il 2° co., poi, prevede una circostanza aggravante di formulazione pressoché identica a quella dell'art. 635 bis, 2° co., punita con un aumento di pena non specificato.

***1.7 Art. 635 quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità***

Con struttura assolutamente speculare a quella dell'art. 635 ter, l'art. 635 quinquies si allinea alla formulazione di cui all'art. 635 quater, per quanto attiene all'enunciazione dei verbi “distruggere, danneggiare, rendere inservibile, ostacolarne gravemente il funzionamento”.

Sollewa particolari problemi l'esatta definizione di aver “ostacolato gravemente il funzionamento di sistema informatico”.

A differenza di quanto avviene nella speculare ipotesi del 635 ter, dove si utilizza sin dalla rubrica la complessa locuzione “sistemi informatici dallo Stato o da altro Ente pubblico”, nel primo comma in esame si fa riferimento esclusivamente alla sintetica locuzione “di pubblica utilità”, identica peraltro a quella che compariva nell'abrogato 2° co. dell'art. 420.

Si ritiene che questa nozione più generale appaia maggiormente idonea ad abbracciare tutte le situazioni ove il soggetto offeso sia uno Stato piuttosto che un Ente pubblico, non richiedendo come condizione necessaria l'utilizzazione effettiva da parte di un soggetto pubblico.

***1.8 Art. 615 quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.***

La norma in esame sanziona l'abusiva acquisizione e diffusione, con qualsiasi modalità dei mezzi o codici di accesso preordinati a consentire a soggetti non legittimati l'introduzione nel sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza. La previsione intende prevenire l'uso non autorizzato di tutti quei mezzi con consentono l'accesso al sistema in quanto il successo dell'attività intrusiva è strettamente connesso all'uso di *password* rubate o scoperte con facilità.

Si tratta, dunque, della repressione – indipendentemente dal verificarsi dell'evento – di condotte prodromiche della realizzazione del delitto di accesso abusivo in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza e, segnatamente, di una particolare ipotesi connotata e qualificata dalla costituzione illegittima dell'agente al legittimo titolare del sistema mediante l'uso

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 43 di 67
--	---	--------------------

della *password* di quest'ultimo; repressione preordinata a realizzare una sorta di tutela anticipata del bene tutelato dall'art. 615 ter.

***1.9 Art. 615 quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.***

La riforma attuata con l'art. 4, L. 18.3.2008, n. 48, di ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23.11.2001, estende la protezione contro una più ampia gamma di fondi di rischio, non solo il *software*, ma anche apparecchiature e dispositivi; amplia, inoltre, le condotte sanzionate alle ipotesi di procurarsi, produrre, riprodurre, importare o, comunque, mettere a disposizione di altri detti oggetti; prevede, infine, che quella che costituiva la caratteristica intrinseca delle fonti di rischio, vale a dire lo scopo o l'effetto di danneggiare (interrompere o alterare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici oppure i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, rappresenti (anche) il fine perseguito dal soggetto agente con la sua condotta. Tutte estensioni (conformi alla convenzione di Budapest, art. 6) che, però, non sembrano mutare i termini delle questioni già poste in ordine alla originaria versione, mantengono infatti viva la contrapposizione tra la tesi del rafforzamento della tutela del domicilio informatico e la tesi della sanzione di comportamenti prodromici del danneggiamento di cui all'art. 635 bis, sebbene occorra prendere atto della conferma legislativa della collaborazione della previsione.

***1.10 Art. 491 bis. Documenti informatici***

L'art. 491 bis è stato introdotto con L. 23.12.1993, n. 547 allo scopo di estendere la tutela della fede pubblica ai falsi che hanno ad oggetto documenti informatici, i quali presentano caratteristiche del tutto particolari e difficilmente riconducibili alle fattispecie in materia di falso, concepite con riferimento a documenti esclusivamente cartacei. La scelta del legislatore è stata di equiparare i documenti informatico agli atti pubblici e alle scritture private, con il duplice obiettivo di “non mutare la struttura delle fattispecie in funzione della sola diversità dell'oggetto materiale” e di “sottoporre ad identico trattamento sanzionatorio fatti criminosi che si differenziano sul piano dell'oggettività giuridica ovvero della natura dell'interesse violato.

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 44 di 67
--	---	--------------------

***1.11 Art. 640 quinquies. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.***

Di classificare il delitto di frode informatica del certificatore qualificato come reato di pericolo finalizzato alla tutela delle fede pubblica nella sua dimensione “informatica” reputata bisognosa di protezione proprio a cagione del particolare valore probatorio attribuito dall’art. 21, D. Lgs. 7.3.2005, n. 82 al documento sottoscritto con firma elettronica qualificata. In senso analogo si esprime anche chi specifica che il delitto in esame è da ricondurre al modello dei reati di pericolo presunto, quale espressione di quelle tecniche penalistiche che fanno ricorso alla sanzione penale per la tutela di funzioni di natura amministrativa e, segnatamente, di quelle legate alle certificazioni della firma elettronica, così apprestando presidio di un obbligo giuridico di fedeltà all’istituzione sociale, a cura del soggetto certificatore, il quale è tenuto ad una sorta di obbedienza, proprio in ragione delle specifiche funzioni assegnate e dispiegate.

Dunque, la norma in commento sarebbe posta a presidio dell’integrità del sistema di certificazione qualificata. Sistema, questo, che si intenderebbe salvaguardare dagli eventuali abusi posti in essere dal certificatore “qualificato” in violazione degli obblighi gravanti su costui al fine di garantire non soltanto la tenuta delle informazioni contenute nei certificati elettronici dallo stesso rilasciati, ma anche la loro idoneità alla verifica della corrispondenza di una determinata firma elettronica ad un dato soggetto.

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

---

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner del MO.TE. S.p.a., nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- c) la normativa di settore applicabile;
- d) il Codice Etico;
- d) il sistema dei controlli interni e quindi le procedure interne, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa.

Il MO.TE. S.p.a., per principio, sceglie di omologare la propria condotta, e quella dei propri dipendenti, alle regole previste dal D. Lgs. 196/2003 e nello specifico nella modalità di trattamento dei dati effettuato con strumenti elettronici.

La procedura adottata per la gestione e l'utilizzo dei dati attraverso sistemi e mezzi informatici segue il seguente *iter*:

- adozione di tutte le misure di sicurezza previste dal D. Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- l'utilizzo dei sistemi informatici o telematici da parte dei dipendenti, dirigenti, collaboratori o da qualsiasi altro soggetto incaricato dalla Società stessa solo per fini istituzionali diretti al raggiungimento dell'oggetto sociale e nel pieno rispetto della legge, delle licenze e delle autorizzazioni necessarie;
- il divieto assoluto dell'installazione e dell'uso di sistemi o mezzi diretti ad intercettare sistemi informatici o comunicativi, nonché il divieto di utilizzare sistemi diretti all'impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche;
- un comportamento corretto nell'uso delle informazioni, dei dati e dei programmi informatici al fine di non procurare infrazioni o danneggiamenti agli stessi ponendo particolare attenzione alle informazioni, ai dati e ai programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico;
- il divieto assoluto di detenzione o diffusione di codici di accesso a sistemi informatici;
- l'utilizzo della firma elettronica solo previa autorizzazione del Titolare ed esclusivamente per l'invio di documenti Societari debitamente sottoscritti e visionati dal Responsabile Delegato.

***I controlli dell'Organismo di Vigilanza***

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli anche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle modalità di trattamento dei dati effettuate dall'Azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, di ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

## 7. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

---

### *1. Le fattispecie di reato per i delitti di criminalità organizzata dall' artt. 24-ter, 25-octies e 25 octies.1 del D. Lgs. 231/2001*

#### **Associazione per delinquere ed associazione per delinquere di tipo mafioso**

Le fattispecie di reato ipotizzabili si riferiscono ad eventuale partecipazione ad Associazioni Temporanee d'Impresa o definizione di partnership per la realizzazione di progetti (rischio controparte) con soggetti di dubbia onorabilità dei quali un o più soggetti si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà per commettere o indurre a commettere reati. Ad approvvigionamenti da soggetti di dubbia onorabilità o dei quali non si abbiano adeguate informazioni (ad esempio: titoli di studio). Ad assunzione di persone di dubbia onorabilità e senza adeguate informazioni (ad esempio: acquisizione di titoli di studio).

- **Art. 416, c.p.: Associazione per delinquere**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [305, 306], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più [32 quater].*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in*

*danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

• **416-bis, c.p.: Associazioni di tipo mafioso anche straniera**

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego [240].*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].*



Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 49 di 67
--	---	--------------------

- **Art. 377 – bis, c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

- **Art, 378 c.p.: Favoreggiamento personale**

*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*

*Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*

*Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a euro 516.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile [88, 97, 98] o risulta che non ha commesso il delitto.*

- **Art. 648, c.p. – Ricettazione**

*Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 50 di 67
--	---	--------------------

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [85] o non è punibile [379, 649, 712] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.*

- **Art. 648-bis, c.p. – Riciclaggio**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

- **Art. 648-ter, c.p. – Impegno di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'art. 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 51 di 67
--	---	--------------------

- **Art. 493-ter, c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

*“Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti.” “Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.”*

- **Art. 493-quater, c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.”*

- **Art. 640 –ter, c.p. - Frode Informatica**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.”*

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

---

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner del MO.TE. S.p.a., nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- e) la normativa di settore applicabile;
- f) il Codice Etico.

Il MO.TE. S.p.a., per principio, sceglie di istituire degli iter procedurali al fine di impedire la formazione di Associazioni dirette al compimento di atti illeciti.

La procedura adottata per le assunzioni segue il seguente iter:

- Procedure formalizzate sulla raccolta di dati ed informazioni su possibili partner, fornitori, consulenti e dipendenti (acquisizione del Certificato camerale con vigenza ed antimafia, acquisizione dei titoli di studio e delle iscrizioni agli albi professionali, indagini conoscitive sul territorio e sul contesto, etc.)
- Istituzione di albi fornitori.
- Definizione dei requisiti del personale e dei collaboratori.
- Controlli sul rispetto delle procedure e delle deleghe.
- Controllo sulla congruenza tra il prezzo pagato per la consulenza ed il prezzo di mercato.
- Formazione continua al personale.
- Esplicita previsione nei principi del Codice Etico.

Il processo per il conseguimento e la gestione di eventuali contributi destinati alla formazione del personale si articola nelle seguenti fasi:

- Trasparenza e comunicazione delle operazioni di acquisto di servizi da soggetti esterni;
- Condivisione della gestione dei progetti finanziati: gestione dell'operatività dell'iniziativa finanziata; gestione delle risorse previste dal progetto/iniziativa (economiche e tecniche, interne ed esterne);
- Rendicontazione dei costi: raccolta dei dati contabili, elaborazione e statura di report;
- Gestione dei rapporti con Enti in occasione di verifiche e ispezioni da parte dell'ente finanziatore;
- Monitoraggio continuo sulla gestione dei dati aziendali

Il sistema di controllo a presidio descritto si basa sui seguenti fattori:

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 53 di 67
--	---	--------------------

- livelli autorizzativi definiti nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo.  
In particolare:
  - tutti i soggetti che, nell'ambito della “formazione finanziata”, intrattengono rapporti con gli altri Enti finanziatori sono individuati e autorizzati dal Direttore Generale e/o Rappresentante Legale, tramite delega interna.
  - Le richieste di finanziamento/contributo sono sottoscritte dal Direttore Generale e/o Rappresentante Legale della società.
- Attività di controllo da parte della Direzione Generale e/o Rappresentante Legale, mediante:
  - Verifica delle regolarità formale della documentazione da consegnare all'Ente per l'acquisto e la fornitura di servizi da parte dello stesso;
  - Puntuale attività di controllo sul processo di rendicontazione delle spese, attraverso: raccolta e verifica dei registri di presenza compilati in ogni loro parte dai partecipanti agli interventi formativi; raccolta delle documentazioni degli oneri aziendali dei dipendenti partecipanti/docenti; raccolta e verifica delle parcelle/fatture relative ai costi sostenuti per l'iniziativa.

### ***I controlli dell'Organismo di Vigilanza***

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

## 8. REATI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

---

In seguito alla riforma attuata dal decreto legislativo n.75, del 14 luglio 2020, sono stati aggiunti nel novero dei reati anche le fattispecie di cui all'art. 25 – *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001:

### 1. Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 74/2000)

*“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).”*

### 2. Omessa dichiarazione (art. 5 del D. Lgs. 74/200)

*“È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 55 di 67
--	---	--------------------

*1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”*

### **3. Indebita compensazione (art. 10-quater del D. Lgs 74/2000)**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.”*

Sono concepite apposite sanzioni allorché, i delitti di cui al decreto legislativo n.74/2000, siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, e rispettivamente:

- Per il delitto di dichiarazione infedele è disposta la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- Per il delitto di omessa dichiarazione è prevista la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- Per il delitto di indebita compensazione è contemplata la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Inoltre, sempre in tali casi, è prevista una pena aggravata in caso di profitto di rilevante entità e si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art.9, comma 2, lettere c), d), ed e), D. Lgs. n. 231/2001, ossia rispettivamente: il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

---

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner del MO.TE. S.p.a., nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile;
- b) il Codice Etico.

Il MO.TE. S.p.a., inoltre, al fine di prevenire i reati di cui alla normativa del presente capitolo, pongono in essere i seguenti protocolli di verifica delle aree aziendali di rischio di seguito elencati:

### **Amministrazione finanza e Controllo:**

- Tenuta della custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili (controlli periodici sulla tenuta e la conservazione della documentazione obbligatoria prodotta dalla società);
- Emissione e contabilizzazione di fatture/note di credito (si intende in questo senso, un controllo a campione volto al pronto riscontro della reale esistenza delle operazioni connesse alle fatture/ note di credito registrate in contabilità);

### **Ufficio Acquisti:**

- Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori (riscontro di un effettivo controllo, nonché selezione, dei soggetti identificati come fornitori, nonché verifica della reale esistenza degli stessi – individuazione di eventuali società inesistenti);
- Gestione acquisti di beni e servizi (controllo sulla veridicità dei contratti stipulati – comprovare la natura degli elementi passivi registrati);
- Particolare attenzione, e conseguente verifica, di eventuali attività compiute con soggetti residenti in territori comunitari ed extracomunitari.

### **Human Resources:**

- Gestione delle Note spese (riscontro, per quanto riguarda le spese del personale, sui rimborsi e le deduzioni per spese, in tutto o in parte, emessi);

### **Operazioni straordinarie:**

- Cessione e dismissione di Asset (controllo sulle operazioni di cessione o dismissione delle quote societarie, al fine di individuarne la legittimità ed inoltre accertarne eventuali presupposti fraudolenti);



**Settore Contabilità:**

- Controllo sul corretto computo delle obbligazioni tributarie e correlati adempimenti dichiarativi, nonché l'effettivo pagamento di quanto dovuto).

***I controlli dell'Organismo di Vigilanza***

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

## 9. REATI CONFIGURABILI IN SEDE DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

---

All'art. 25-*sexiesdecies* viene introdotta la fattispecie di reato, introdotta nella disciplina della responsabilità amministrativa dalla riforma attuativa del decreto legislativo n.75, del 14 luglio 2020, dei **reati di contrabbando, disciplinati dal D.P.R. 43/1973:**

### 1. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282)

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:*

- a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;*
- b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*
- c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;*
- d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*
- e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*
- f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.*

### 2. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283)

*E' punito con la multa, non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il capitano:*

- a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;*
- b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali, opposte a quelle estere, o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio*

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 59 di 67
--	---	--------------------

*doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.*

*Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.*

### **3. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284)**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, il capitano:*

*a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;*

*b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;*

*c) che trasporta senza manifesto merci estere, con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;*

*d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*

*e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;*

*f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.*

*Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.*

### **4. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285)**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:*

*a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;*

*b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;*

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 60 di 67
--	---	--------------------

*c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;*

*d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.*

*Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.*

*Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.*

#### **5. Contrabbando nelle zone extradoganali (Art. 286)**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti, chiunque nei territori extradoganali indicati nell'art. 2 costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.*

#### **6. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287)**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.*

#### **7. Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288)**

*Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.*

#### **8. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289)**

*È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.*

#### **9. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290)**

*Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si*

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 61 di 67
--	---	--------------------

*esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.*

#### **10. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291)**

*Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.*

#### **11. Altri casi di contrabbando (Art. 292)**

*Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.*

#### **12. Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (Art. 293)**

*Per il tentativo di contrabbando si applica la stessa pena stabilita per il reato consumato.*

#### **13. Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (Art. 294)**

*Nei casi di contrabbando, qualora per fatto del colpevole non si sia potuto accertare, in tutto od in parte, la qualità, la quantità e il valore della merce, in luogo della pena proporzionale si applica la multa fino a lire cinquecentomila.*

*In ogni caso, la pena non può essere inferiore al doppio dei diritti dovuti sulla quantità di merce che sia stato possibile accertare.*

#### **14. Circostanze aggravanti del contrabbando (Art. 295)**

*Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.*

*Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:*

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;*
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo, nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;*
- c) quando il fatto sia commesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;*

Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 62 di 67
--	---	--------------------

*d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.*

Tali reati di contrabbando sono stati inseriti all'art. 25 – *sexiesdecies*, a cui conseguono una sanzione pecuniaria fino a duecento quote. Tuttavia, quando i diritti di confine superano i centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Vengono, inoltre, applicate le sanzioni interdittive del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, dell'esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni o servizi (art. 9, comma 2, lett. c), d), e) del D. Lgs. 231/2001), per tutelare gli interessi finanziari dell'Ue connessi ai “diritti di confine”.

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

---

Nello svolgimento delle proprie attività, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Consulenti e i partner del MO.TE. S.p.a., nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- a) la normativa di settore applicabile;
- b) il Codice Etico.

Il MO.TE. S.p.a., inoltre, al fine di prevenire **il reato di contrabbando**, pone in essere una particolare attenzione, e conseguente verifica, di eventuali attività compiute con soggetti residenti in territori comunitari ed extracomunitari.

Si ritiene, comunque, che la Società in oggetto, data la natura delle sue operazioni, non sia soggetta a questo tipo di reati. Nonostante ciò, in rispetto dei principi di professionalità e diligenza, l'Organismo si riserva di effettuare dei controlli con cadenza, quantomeno, annuale sulle attività precedentemente descritte.

### ***I controlli dell'Organismo di Vigilanza***

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.

## 10. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE - RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

---

### *1. La fattispecie di reati in materia societaria richiamate dall' art. 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D. Lgs 231/2001*

Tale capitolo si riferisce a quanto nel c.p. al Libro Secondo, Delitti in Particolare, Titolo VIII- bis. Attraverso questa introduzione, in particolare, la legge individua i seguenti illeciti:

- il furto di beni culturali;
- la ricettazione di beni culturali;
- l'Impiego di beni culturali provenienti da delitto;
- il riciclaggio di beni culturali;
- l'autoriciclaggio di beni culturali;
- la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- le violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- l'uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

In relazione alla responsabilità dei soggetti giuridici, all'interno del nuovo articolo 25-septiesdecies "Delitti contro il patrimonio culturale" è contenuto:

- **all'articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all'articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all'articolo 518-undecies (uscita o esportazione illecite di beni culturali)** l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- **all'articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali)** l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;
- **all'articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all'articolo 518-quaterdecies c.p. (contraffazione di opere d'arte)** l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;



Montagne Teramane e Ambiente S.p.A.	<b>Modello di organizzazioni e di gestione (parte speciale)</b>	Pagina 65 di 67
--	---	--------------------

- **all'articolo 518-bis (furto di beni culturali), all'articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all'articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali)** l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattro cento a novecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti su elencati la nuova disposizione prevede l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni.

L'art. 25-duodevicies "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" prevede, in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies), l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

## REGOLE DI COMPORTAMENTO

---

- Supervisione e Controllo sulle attività operative quali smaltimento rifiuti, manutenzione del verde, manutenzione luoghi cimiteriali:
  - 1) Utilizzo di manuali operativi per gli operatori;
  - 2) Periodici controlli sulle operazioni di raccolta e smaltimento, sul rispetto dei ruoli e delle modalità di gestione degli impianti;
  - 3) Verifica della documentazione prodotta dagli operatori in relazioni alle attività svolte;
- Controlli sui processi di affidamento assunti dalla Società, nonché assunti da terzi:
  - 1) Fornitori e appaltatori vengono selezionati anche sulla base di requisiti morali e tecnico-professionali, comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa;
  - 2) In caso di opere che concernono i reati di cui alla presente lettera, la Società avrà cura di inserire al presente contratto specifiche clausole contrattuali, relative al rispetto della normativa sulla Tutela del Patrimonio Culturale, quando rilevante per l'esecuzione del singolo contratto di fornitura o appalto;
- Controlli nei processi progettazione di attività presente e di nuova implementazione:
  - 1) Misure di prevenzione, protezione e mitigazione degli impatti ambientali, conseguenti alla valutazione di significatività degli aspetti ambientali;
  - 2) Controllo degli impatti diretti e indiretti, correlati al contesto territoriale, del rispetto della normativa vigente e dei relativi provvedimenti autorizzativi;
  - 3) Controllo e identificazione di potenziali elementi di contaminazione (attuale o storica), ai fini della valutazione di avviamento di eventuali attività di messa in sicurezza e bonifica;

Si precisa, in ogni caso, che la Società esercita la sua attività di cura ambientale e smaltimento rifiuti prevalentemente nell'interesse e nei confronti dei suoi Soci, i Comuni, pertanto i reati presupposto di cui al presente capitolo, sono stati intesi in senso più ampio. Inoltre, sul punto, si specifica che le misure adottate in prevenzione ai suddetti reati, vista l'attività svolta dalla Società, devono essere riscontrate anche in quelle già previste per la tutela ambientale di cui al Capitolo 3 della Parte Speciale.

### ***I controlli dell'Organismo di Vigilanza***

L'Organismo effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle regole di cui al Modello.

A tal fine, si ribadisce, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

Di detti controlli l'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento ai reati previsti nella presente Parte Speciale la tipologia e la periodicità delle informazioni da inviare all'OdV sono condivise dall'Organismo stesso con i rispettivi Responsabili Interni dei Processi Sensibili, che si attengono alle modalità e alle tempistiche concordate.